

di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

23. 1. (ex 22. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.

23. 2. (ex 22. 19). Alessandro Rubino.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

***23. 3.** (ex 22. 15). Manzione, Ascierio, Bagliani, Di Nardo.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.

***23. 4.** (ex 22. 23 e 22. 20). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Pezzoli, Butti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

23. 6. (ex 22. 6). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: da anche avvalendosi di società specializzate fino a: contabilità pubblica.

23. 7. (ex 22. 5). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: società aggiungere le seguenti: di consulenza.

23. 30. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica.

*** 23. 8** (ex 22. 12). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

*** 23. 9.** (ex * 22. 16). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica.

*** 23. 10.** (ex 22. 502). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 11.** (ex ** 22. 13). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Alborghetti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 20.** (ex ** 22. 17). Marzano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 12.** (** 22. 22). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 23. 13.** (ex 22. 511). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

*** 23. 14.** (ex 22. 4). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

*** 23. 15.** (ex 22. 501). Malavenda.

Aggiungere, in fine: Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alla Camera una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

23. 31. Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 2.

**** 23. 16.** (ex * 22. 3). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

**** 23. 17.** (ex * 22. 14). Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

**** 23. 18.** (ex 22. 508) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente parola: non.

23. 19. (ex 22. 500). Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.

23. 21. (ex 22. 18). Marzano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono tenute ad con la seguente: possono.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

23. 22. (ex 22. 2). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero devono fino alla fine del comma.

23. 23. (ex 22. 1). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 4.

23. 24. (ex 22. 506). Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo con le parole: possono richiedere.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

23. 25. (ex 22. 7). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in termini di riduzione di spese.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

23. 26. (ex 22. 8). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: in termini di riduzione.

23. 27. (ex 22. 503). Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di ciascuna amministrazione aggiungere le seguenti: nonché pubblicate su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

23. 28. (ex 22. 24). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, dopo le parole: contabilità pubblica, inserire le seguenti: con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere,.

23. 32. Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Una somma di 50 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è utilizzata per l'equipaggiamento ed il rinnovo dei veicoli e degli altri mezzi a disposizione delle forze di polizia per l'espletamento dei rispettivi compiti di istituto ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero Ambiente modificare gli importi come segue:

2000: — 100 md.;
2001: — 75 md.;
2002: — 50 md.;

Tabella B, Ministero Ambiente:

2000: — 100 md.;
2001: — 75 md.;
2002: — 50 md.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

23. 29. (ex Tab. A. 161). Frattini, Di Luca.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;
2001: — 1.600;
2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;
2001: — 1.400;
2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;
2001: — 100;
2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;
2001: — 200;
2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;
2001: — 400;
2002: — 400.

Ministero dell'interno:	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: — 150;	2000: — 100;
2001: — 150;	2001: — 100;
2002: — 150.	2002: — 100.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	<i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i>
2000: — 250;	<i>Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.</i>
2001: — 300;	<i>Aggiungere, in fine, il seguente articolo:</i>
2002: — 300.	<i>ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.</i>
Ministero della difesa:	Compensazione n. 1
2000: — 50;	<i>All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):</i>
2001: — 50;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2002: — 50.	2000: — 1.400;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	2001: — 1.300;
2000: — 200;	2002: — 1.000.
2001: — 200;	Ministero dei lavori pubblici:
2002: — 200.	2000: — 100;
Ministero del commercio con l'estero:	2001: — 100;
2000: — 10;	2002: — 100.
2001: — 10;	
2002: — 10.	
Ministero della sanità:	
2000: — 100;	
2001: — 100;	
2002: — 100.	
Ministero dei beni e attività culturali:	
2000: — 10;	
2001: — 10;	
2002: — 10.	
Ministero dell'ambiente:	
2000: — 100;	
2001: — 100;	
2002: — 50.	

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 — Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comu-

nicaioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura

di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per

cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10